

**I DIRITTI DEI VEGANI:
UN APPROCCIO GIURIDICO**
di
Chiara Pagallo

Abstract

The author analyzes an original, but also classical theme in the legal thought: protection of minorities on the basis of their preferences and especially exposed which is the situation of people that choose to eat only plant foods (so called "vegans").

I. INTRODUZIONE.

Il mondo occidentale, a partire dal secondo dopoguerra, ha assistito a un radicale mutamento di atteggiamento nei confronti del cibo e della nutrizione. La fame che, come spettro inquietante, era stata il movente psicologico e storico dell'agire umano entrava lentamente, sotto la spinta dello sviluppo economico degli anni cinquanta, in una lunga fase di eclissi e rimozione. Essa, per utilizzare le parole dello storico dell'alimentazione Alberto Capatti¹, si convertiva in un "robusto appetito" che lo sviluppo dell'industria si incaricava di soddisfare e sopire puntualmente.

A seguito di questo fenomeno che, significativamente viene ancora oggi ricordato in Italia come "miracolo economico", il termine "dieta" ha cominciato ad essere utilizzato in modo massiccio. Lo scopo più o meno consapevole è stato in fondo di regolamentare per via etica ciò che ormai era sciolto dai legami della necessità malthusiana. E' a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta che si affaccia nel mondo giuridico, seppur timidamente, il diritto alimentare. Fino agli anni settanta ricompreso in altre branche del diritto, questo settore è diventato in maniera

¹A. CAPATTI, "Oggi e domani" in *Storia e geografia dell'alimentazione*, Utet, Torino, 2006, vol. 1, p. 480.

crescente centro del dibattito giuridico, non solo europeo, ed elevato a disciplina autonoma e indipendente².

Noi siamo gli eredi di questa situazione storica. Oggi più che mai il termine dieta si incarica di esprimere e codificare alcuni dei limiti cui va incontro la cosiddetta “società del consumo”³. L’abbondanza ha reso quasi indispensabile un correlato ideale etico ed estetico di magrezza come freno all’infinita possibilità di nutrimento e soddisfacimento a nostra disposizione⁴. Lo sviluppo economico ha portato dapprima in Occidente e poi in parti crescenti del pianeta, a una situazione storica in cui il cibo non appartiene più alla sfera della necessità ma, con conseguenze tutt’altro che trascurabili, viene immerso nello sterminato scenario della possibilità. Di qui tutti i problemi che accompagnano il rapporto col cibo e il proliferare delle diete più varie: il fenomeno dell’abbondanza ha condotto alla rivendicazione della dieta come espressione di una libera scelta della persona umana. Ma che dire della dieta vegetariana e, più ancora, vegana?

Ci sono più ragioni a fondamento di tale scelta di non nutrirsi, per cominciare, di altri animali. Alcune di queste ragioni hanno certamente radici religiose. Esse riecheggiano l’antico comando del “non uccidere” testamentario o la “regola d’oro” del Vangelo, per cui non fare agli altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto a se stessi. Sul piano etico, più spesso dagli anni Settanta, si è assistito a un progressivo allargamento della sfera di soggettività morale: dall’uomo agente responsabile delle proprie scelte si è passati alle ragioni e diritti degli animali⁵, dell’ambiente o anzi, secondo i dettami dell’etica informazionale di Luciano Floridi, a ogni ente informazionale, fosse anche un agente artificiale, come degno di considerazione etica⁶. Nello scenario di possibilità aperte dall’abbondanza, si intrecciano per ciò

² Si fa riferimento al *Libro verde* sulla sicurezza alimentare del 30 aprile 1997, al *Libro bianco* sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000 ma, soprattutto, al Regolamento (CE) n. 178/2002.

³ Basti pensare soltanto alla critica della società affluente portata avanti dalla Scuola di Francoforte, tra cui T. ADORNO – M. HORKHEIMER, *Dialettica dell’illuminismo*, tr. it., Einaudi, Milano, 2010, e H. MARCUSE, *L’uomo a una dimensione*, Einaudi, Milano, 1997.

⁴ Per la dialettica tra abbondanza e ideale di magrezza si veda: F. RIVA, *Filosofia del cibo*, Castelvecchi, Roma, 2015, in particolare al capitolo “città obesa, città snella. Il dualismo morale”, pp. 63-87.

⁵ Il riferimento va naturalmente a P. SINGER, *Liberazione animale*, Net, 2003 e T. REGAN, *I diritti degli animali*, Garzanti, Milano, 1990. Per quanto concerne gli studi italiani si veda S. CASTIGNONE, *Povere bestie: il diritto degli animali*, Marsilio, Venezia, 1997.

⁶ Cfr. L. FLORIDI, *Infosfera: etica e filosofia nell’età dell’informazione*, tr. it., Giappichelli,

imperativi etici, religiosi o magari, solo salutistici, per cui risulta spesso difficile dire dove finiscano gli uni e comincino gli altri. D'altra parte, ai fini del diritto, una tale distinzione non è forse priva di utilità pratica.

Non tutte le decisioni in merito alla propria dieta, infatti, pur facendo necessariamente riferimento alla libertà individuale, sono *ipso facto* da tutelare allo stesso modo in termini giuridici. Ed è qui che diventa importante una trattazione delle ragioni specifiche che sostanziano una determinata scelta dietetica. L'ipotesi di lavoro è che tali ragioni siano già venute in luce attraverso alcuni casi e decisioni della giurisprudenza e, soprattutto, che tali sentenze mettano in mostra una duplice problematica, in merito alla quale il diritto manca di parole sufficientemente chiare. La prima questione che qui si vuol chiarire è se la dieta vegana costituisca o meno un pericolo per la salute di un minore e se la scelta di un'alimentazione vegana per i figli sia da ricondurre all'esercizio esclusivo della patria potestà, alla libertà, o responsabilità del genitore in ambito formativo-educativo⁷.

La seconda problematica riguarda lo statuto della scelta dietetica vegana come libertà soggettiva. Qui si tratta di chiarire se sia più utile pensare alle diete vegetariane e vegane come facenti capo a un diritto di libertà che, ad esempio nell'ordinamento statunitense, prende le forme di un "diritto alla felicità" fin dalla Dichiarazione d'indipendenza del 1776. Insomma, per dirla con Kant, sia pure a proposito di scelte dietetiche vegane, si tratta di quegli "scopi empirici di sorta (i quali tutti sono classificati sotto il nome di felicità)"⁸, per i quali è bene che lo stato non s'intrometta; ad esempio, costringendo carcerati o magari studenti a nutrirsi di cibi che, per valide ragioni etiche o religiose, preferiscono non addentare. L'idea qui adombrata è che il caso delle ragioni dei vegani metta in chiaro l'alternativa che si pone oggi ai sistemi giuridici, tra controllo delle scelte e libertà di queste ultime.

II. FAMIGLIA VEGAN.

II.1. Il caso.

Torino 2009.

⁷ Si veda L. LENTI, *Trattato di diritto di famiglia – vol. 6, Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

⁸ I. KANT, *Del rapporto della teoria con la pratica nel diritto pubblico*, tr. it. in *Lo stato di diritto*, Editori Riuniti, Roma, 1973, p. 69.

Il T.A.R. Bolzano con sentenza del maggio 2015⁹ bocciava la determinazione del Comune di Merano con la quale veniva allontanato dall'asilo un bambino come conseguenza della mancata produzione da parte della madre di certificati medici comprovanti il buono stato di salute del piccolo; certificati richiesti in ragione della domanda di servire pasti vegani in mensa.

I Giudici altoatesini davano ragione alla madre. Pur non prendendo una posizione sulla opportunità o meno di tale scelta, i giudici decidevano di tutelarla. Risulta del tutto illegittimo e privo di ogni fondamento l'allontanamento di un bambino da una scuola per il mero fatto di non voler mangiare carne e derivati. Le strutture scolastiche sono tenute a rispettare tutte le scelte alimentari, ragion di più dopo aver predisposto un modulo prestampato contenente le alternative possibili. Non più, dunque, solo le diete legate a ragioni patologiche – intolleranze e allergie – ma anche quelle correlate a ragioni etiche, religiose e culturali.

II.2 La vicenda.

La “battaglia legale” iniziava nel febbraio del 2015 quando la madre bolzanina decideva di impugnare la determinazione dirigenziale del Comune di Merano con la quale, in mancanza di certificato medico, l'amministrazione comunale, in persona della direttrice dell'Ufficio istruzione e scuola, avrebbe allontanato il bambino dall'asilo nido.

Ma come si è arrivati a tanto? Riassumiamo brevemente i fatti scatenanti la vicenda.

Per l'anno 2014/2015 la madre *de qua* decideva di iscrivere suo figlio all'asilo nido di Merano, producendo, come richiesto a tutti i nuovi iscritti, certificato medico di sana e robusta costituzione e, indicando fin da subito, la volontà di fargli seguire una dieta vegana nel rispetto dei suoi principi etici. Il figlio così, senza problemi, iniziava a frequentare la scuola.

Nell'ottobre 2015 alla madre veniva richiesto di compilare un modulo prestampato inviato dal Comune per la scelta dei pasti da somministrare in mensa, non dovendo far altro che mettere una X sulla voce “dieta vegana” prevista nel modulo stesso.

Iniziava così un botta e risposta via mail con la Direttrice dell'Ufficio comunale istruzione e scuola la quale, escludendo la possibilità di somministrazione di pasti alternativi “a fronte di scelte etiche-culturali”, pretendeva che venisse presentata dalla madre una certificazione del pediatra attestante lo stato di salute del bambino e l'assenza di carenze nutrizionali (per inciso, ricordiamo che la mamma all'inizio

⁹ T.A.R. Bolzano, sentenza del 20 maggio 2015, n. 245/15.

dell'anno aveva già prodotto un certificato medico). Non solo, in caso di mancata consegna di tale attestazione il bambino non avrebbe più potuto frequentare la scuola.

Il Comune, senza addurre particolari motivazioni, non si poneva alcun dubbio nel non applicare le direttive ministeriali secondo le quali *“vanno assicurate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali”*. Oltretutto, nelle stesse direttive è espressamente indicato che *“tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori”*¹⁰.

La madre, pertanto, presentava ricorso al Tribunale amministrativo bolzanino che dopo aver riammesso, in via preliminare e provvisoria, il bambino all'interno dell'asilo prendeva posizione in favore della posizione della ricorrente. I giudici, infatti, non potevano che riscontrare *“l'abnormità e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”*¹¹ da parte del Comune posto che non esiste alcun collegamento tra la mancata produzione di un certificato medico e la possibilità per un bambino di frequentare la scuola. Più in dettaglio, i giudici altoatesini pur riconoscendo le lacune normative sul tema, condannavano il comportamento del Comune qualificandolo come “abnorme” e “sproporzionato”. È lo stesso T.A.R., in fondo, a sottolineare come sia inconcepibile che venisse messo a disposizione un modello prestampato contenente la possibilità di indicare una scelta vegana senza aver preventivamente disciplinato le modalità di gestione di una simile opzione¹².

¹⁰ Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, conferenza unificata, provvedimento del 29 aprile 2010 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010).

¹¹ Per principio di ragionevolezza si intende l'adeguamento dell'azione delle amministrazioni pubbliche ad un canone di razionalità operativa totalmente immune da decisioni arbitrarie e irrazionali. Più in dettaglio, l'operato della P.A. deve risultare privo di censure sul piano logico, deve essere corrispondente e coerente con le circostanze di fatto e con gli interessi emersi nel corso dell'istruttoria (TAR Lazio-Roma, sez. III quater, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 10361/09).

Per principio di proporzionalità si intende, invece, la concreta idoneità di ogni misura indirizzata a incidere su situazioni soggettive private. Con ciò si intende la concreta adeguatezza delle misure rispetto all'obiettivo da raggiungere. Inoltre, la misura adottata dalla P.A. caso per caso deve essere necessaria, ovvero si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un'altra misura ugualmente efficace, comportante un minor sacrificio per il privato (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 14 aprile 2006, n. 2087/06).

¹² È lo stesso T.A.R. Bolzano a citare il “buon esempio” del Comune di Torino per quanto riguarda la modalità operative di gestione delle diete speciali/alternative “per esigenze etico religiose”

(<http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazione scolastica/menualternativi/index.htm>)

Non si può purtroppo parlare, come molti fanno, di una “sentenza storica” perché, in realtà, il Tribunale non si è esposto sulla preferenza della dieta vegana rispetto a quella onnivora anche perché, a voler ben vedere, non è certo questo il suo compito. È esclusivo dovere e responsabilità dei genitori compiere queste scelte per i propri figli ed è, invece, dovere dello Stato fare rispettare alle istituzioni la diversità delle scelte di ognuno. Pertanto, non deve essere richiesta certificazione alcuna per ottenere un pasto vegano in mensa a qualsiasi età. I genitori vegani e i loro figli non devono essere oggetto di discriminazioni, nemmeno mediante l'imposizione di condizioni e adempimenti ulteriori o diversi rispetto a quelli richiesti a tutte le altre famiglie. Questa pronuncia, anche se non costituisce una “pietra miliare”, sarà senza dubbio un autorevole precedente in tutti i casi futuri in cui le istituzioni cercheranno d'impedire ai cittadini di esercitare il proprio diritto a compiere scelte alimentari fondate su principi etici.

II.3 L'educazione dei figli.

Per approfondire la riflessione intorno alla vicenda, si deve considerare ora la ragione per cui la scuola ha richiesto un certificato medico aggiuntivo. L'unico intento legittimo sarebbe stato quello di tutelare la salute del bambino sulla base della convinzione che una dieta vegana non sia nutrizionalmente adeguata, tema del tutto controverso. Se, infatti, non si può considerare maltrattamento o attentato alla salute un'alimentazione vegana tra le mura domestiche, non c'è ragione per considerarla diversamente a scuola. Rimane dunque fermo che in assenza di una violazione dei diritti del minore da parte del genitore – che, ad esempio, fantastichi una dieta solo di arachidi – sussiste il pieno diritto di una madre di agire in vece del minore per poter scegliere in ordine alla sua alimentazione a casa e fuori casa. Oltretutto, a ribadire le pretestuose ragioni della scuola richiedente il certificato medico aggiuntivo, basta ricordare come fosse stato predisposto dalla stessa scuola un modulo in cui era indicata la possibilità di optare per una dieta vegana. Da questo punto di vista, dobbiamo dunque concludere che l'istituto considerava del tutto legittima tale opzione, senza bisogno di ulteriori adempimenti o giustificazioni da parte delle famiglie.

In fondo, la nostra Costituzione¹³ e, nondimeno, la Carta dei diritti fondamentali

¹³ Art. 30 Cost., I comma: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,

dell'Unione Europea¹⁴, sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose, *filosofiche* e pedagogiche.

A livello sociale, ancor prima che giuridico, la trasmissione dei propri valori ha da sempre rappresentato il compito principe dei genitori. Se, infatti, la famiglia è il luogo di crescita per eccellenza non è certo possibile escludere dal compito educativo del genitore quello di trasmettere ai suoi figli il proprio "codice etico" dal piano religioso fino a quello di cosa portare in tavola¹⁵.

Tanto fonti nazionali quanto comunitarie sanciscono, come detto, il diritto-dovere dei genitori di "orientare" i propri figli verso il proprio credo (in senso lato). Ma i figli crescono. Quindi il problema delle scelte, ad un certo punto, non riguarderà più soltanto l'eventuale contrasto tra mamma e papà ma anche quello tra genitori e figli. Qui, la questione va colta alla luce dell'art. 2 della Costituzione, volto ad assicurare il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo- quale quello del minore alla formazione della propria coscienza - sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dunque, *in primis*, in famiglia tra le mura di casa¹⁶.

Il problema giuridico che emerge in caso di contrasto tra genitori e figli, o tra genitori divisi dalle scelte dietetiche per i propri figli minori, è quindi quello di individuare e circoscrivere il ruolo del giudice ed i suoi poteri di intervento in una tale situazione. Dal diritto all'educazione, anche etica, del minore deriva il correlato diritto-dovere dei genitori di impartire l'insegnamento che prediligono. Lo Stato non

anche se nati fuori dal matrimonio".

¹⁴ All'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si fa invece riferimento al III comma al "... *diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*".

¹⁵ Si ricorda che tanto l'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quanto gli artt. 29 e 30 della nostra Costituzione, riconoscono ai genitori il diritto-libertà di educare i propri figli in linea con il loro convincimento religioso. Pur sempre tenendo conto, però, come disposto dall'art. 147 del codice civile, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Sul tema si veda: R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico, valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino, 1998.

¹⁶ È la stessa giurisprudenza ad essere chiara sul punto. Fino a che i bambini non sono in grado di scegliere autonomamente dovranno essere affidati al genitore che possa "*assicurarli un modello educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo di socializzazione, e consentirgli l'acquisizione delle certezze indispensabili per una crescita equilibrata*" (Tribunale di Prato, sentenza n. 1254/2009; Corte di Cassazione, sentenza n. 9546/2012). Al contrario, per quanto riguarda le "scelte personalissime e di coscienza" si dovrà attendere la sua maggiore età (*ex multis* Tribunale di Brescia, sentenza n. 44/1996).

interviene in tale scelta né, tantomeno, ha il potere di delegare ad un organo “terzo” (istituzione scolastica o tribunale che sia) la facoltà di stabilire quale opzione etica o religiosa sia da seguire. L’ordinamento può però agire attivamente, valutando tale scelta, nell’esclusivo interesse del minore, in caso di “maltrattamenti”¹⁷ o di disaccordo tra i genitori.

Esemplare sul punto è il recente caso portato davanti al Tribunale di Bergamo nell’aprile 2015¹⁸, “di una coppia...arrivata ai ferri corti per colpa di una bistecca”¹⁹.

Bergamo. Genitori separati. Figlio dodicenne. Madre vegana, padre onnivoro.

Il “padre carnivoro” esasperato dalle insistenti richieste della ex moglie e dal fatto che questa avesse scelto senza consultarlo una dieta vegana anche a scuola per il figlio, presenta ricorso al Tribunale chiedendo al giudice di assumere, “*in mancanza di accordo fra i genitori, gli opportuni provvedimenti con riguardo al regime alimentare del minore*”. Il giudice bergamasco stabilisce che la madre debba mettere in tavola la carne almeno una volta durante la settimana, mentre il padre non debba proporla al figlio per più di due volte, nel weekend. In sostanza “*una scelta salomonica, quella del giudice di Bergamo, che invita i genitori a maggior tolleranza e apertura*”²⁰. Non si confonda però la sentenza del giudice con una preferenza per una dieta onnivora. Si tratta piuttosto di una mediazione tra le scelte dei genitori, sarà poi il figlio ad avere l’ultima battuta.

Quanto detto mette in evidenza che il ruolo del diritto non può che essere quello di ponte tra i valori e i comportamenti dei singoli individui. Proprio per tale ragione s’impone un’attenta riflessione sul mutamento tanto delle relazioni personali in ambito familiare quanto del codice etico-valoriale di mamma e papà delle nuove generazioni.

Come affermato da un rappresentante dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti “*fino ad ora i giudici sono intervenuti per disciplinare l’affidamento dei figli, il loro mantenimento, le spese straordinarie ma ancora non si era deciso quante volte a settimana i figli dovessero mangiare bistecche, polenta o verdure. È il segno dei tempi. Da oggi in poi anche la dieta dei figli sarà oggetto di ricorsi tra coniugi in perenne lite giudiziaria*”²¹.

¹⁷ Come si è potuto vedere sopra il maltrattamento non si concretizza nel caso di un genitore che “impone” la scelta vegana al proprio figlio.

¹⁸ Tribunale di Bergamo, 17 aprile 2015, sentenza n. 28/15.

¹⁹ www.ilmessaggero.it

²⁰ www.ilmessaggero.it

²¹ www.ecodibergamo.it

II.4 Uno sguardo alle scuole italiane²².

Si è accennato a come la normativa vigente in tema di mense scolastiche e possibilità di scelta del menù da parte delle famiglie sia ancora poco dettagliata e che quindi l'ultima parola sia quella della Pubblica amministrazione nella sua veste comunale.

A livello nazionale, invece, il Ministero della Salute ha emanato le "linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica", nelle quali si prevede la possibilità per i genitori di richiedere menù alternativi per esigenze etico-religiose o culturali, con la sola autocertificazione e senza necessità di certificato medico. Essendo delle linee guida, e quindi non prevedendo norme di dettaglio, ogni amministrazione comunale le recepisce apportando alcune modifiche e pertanto è possibile che alcuni Comuni possano inserire la richiesta del certificato medico o possano decidere di non fare alcun riferimento alle ragioni etiche della scelta in questione e lasciare solo la possibilità di menù alternativi per motivi religiosi.

Un'indagine condotta da Slow Food ha, però, registrato che il 79% delle scuole italiane offre alle famiglie la possibilità di scelta tra menù alternativi sulla scorta di motivazioni etico-religiose²³. Di fatto pare che negli ultimi anni all'interno degli istituti scolastici italiani sia stato ampliato il ventaglio delle "tutele alimentari" proprio riconoscendo che *"la scuola, luogo deputato alla formazione dell'uomo e del cittadino, non può esimersi dal compito di promuovere, attraverso un'attività di educazione alimentare (...) un uso corretto dei cibi e l'acquisizione di comportamenti che porteranno i bambini ad essere consumatori consapevoli e coscienti. La mensa scolastica si pone come momento di educazione permanente che favorisce (...) la fusione tra scuola e vita sociale"*²⁴.

Si veda, ad esempio, il caso del Comune di Venezia²⁵ che accanto alla possibilità di "variazione di menù per motivi religiosi" offre la possibilità di variazione dello stesso menù per "motivi etici". Lo stesso vale per il Comune di Moncalieri²⁶, diventato un fiore all'occhiello del Piemonte per il fatto che la predisposizione di diete speciali, su richiesta delle famiglie, sia studiata dalla dietista

²² Le direttive sull'alimentazione scolastica sono definite dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) sulla base delle linee guida dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN).

²³ http://www.scienzattiva.eu/wp-content/uploads/2015/11/CICU_B_ReligioneCibo_Giorda.pdf

²⁴ <http://www.comune.lavagna.ge.it/mensa>

²⁵ <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5533>

²⁶ <http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8>

dell'amministrazione comunale e controfirmata da un sanitario competente²⁷.

Non da ultimo, a inizio 2016 anche il Comune di Bologna²⁸ ha aperto le porte alla dieta vegana nelle sue mense scolastiche. L'amministrazione, però, esige tutta una serie di adempimenti: il modulo in cui si richiede la dieta vegana, infatti, deve essere sottoscritto da entrambi i genitori e contenere la dichiarazione di presa d'atto della scelta operata dalla famiglia, firmata dal pediatra o dal medico di medicina generale che segue il bambino.

In conclusione possiamo, dunque, a ragione affermare che le scuole italiane si stanno adeguando tanto alla normativa generale dettata dal Ministero quanto alle tendenze del momento suffragate dalla giurisprudenza.

III. VEGANI IN CARCERE.

III.1 Il caso.

La Cassazione penale con sentenza del settembre 2013 accoglieva la denuncia di un detenuto convinto che l'essergli impedito l'ingresso di un maestro buddista zen e di non mangiare carne in carcere fosse una violazione dei suoi diritti. Più in dettaglio, il comportamento dell'istituto carcerario violava il diritto del detenuto alla libertà di culto religioso e quindi si poneva in contrasto con un diritto costituzionalmente garantito²⁹. Infatti, aver commesso dei crimini ed essere per questo prigionieri non vuol certo dire non essere più meritevoli di tutela da parte dello Stato e titolari di diritti; ragion di più se si tratta di diritti inviolabili appartenenti ad ogni uomo³⁰.

²⁷ Non da meno sono poi il Comune di Milano e di Torino di cui si è già accennato più sopra.

²⁸ <http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/vegano-mensa-scuola-1.1664188>

²⁹ L'art. 19 della nostra Costituzione recita, infatti: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Il diritto di libertà religiosa viene dunque rappresentato come diritto soggettivo complesso, costituito da un insieme di facoltà, le quali rappresentano "un mezzo endogeno di tutela dell'interesse individuale" e consentono l'esplicazione di attività diverse. Nondimeno l'art. 8 sancisce che "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Si veda sul punto E. VITALE, A. CHINOZZI, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2013.

³⁰ Si veda sul tema M. DE SALVIA, V. ZAGREBELSKY, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, Volume 1, Giuffrè, Milano, 2000.

III.2 La vicenda.

La vicenda trae origine dalle numerose richieste, sollevate da un detenuto presso la casa circondariale di Novara, di poter far entrare in carcere il suo maestro buddista zen e di ricevere pasti vegetariani in linea con il suo credo.

Il Magistrato di sorveglianza, in risposta alle numerose istanze del detenuto, si limitava a consigliare alla direzione della casa circondariale di sostituire l'azienda che forniva i pasti, rinviando la questione relativa all'ingresso del maestro buddista ad una decisione del Ministero. In sostanza, il magistrato se ne lavava le mani senza dare specifiche direttive al carcere.

La Corte di Cassazione imponeva dunque al Magistrato di pronunciarsi nel merito del reclamo formulato dal detenuto, ritenendo che una condotta non decisoria debba ritenersi censurabile sia per non aver dato una risposta valida alle lamentele del carcerato sia per non aver proceduto secondo le garanzie e le forme previste in caso di reclamo³¹.

La sentenza mette pertanto in luce uno dei principali compiti del Magistrato di sorveglianza che consiste nell'impartire "disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati"³². Più in dettaglio, è la stessa Cassazione a citare una sentenza della Corte Costituzionale³³, in cui si afferma che sui reclami dei detenuti il Magistrato di sorveglianza deve decidere con ordinanza impugnabile solo per questioni di diritto e non di mero fatto, ovvero per violazione di legge. Le impugnazioni e i reclami sono trattati, infatti, secondo la seguente

³¹ L'art. 14 ter ord. Pen., infatti, stabilisce le forme e le garanzie del detenuto in caso di un suo reclamo al Tribunale di sorveglianza: "1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo secondo-bis del Titolo secondo".

³² Il diritto di reclamo è previsto dall'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Tra i compiti del Magistrato di sorveglianza è previsto anche quello di vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena. Per poter esercitare tale funzione, il Magistrato sarà tenuto ad esaminare eventuali comunicazioni – istanze, lamentele, reclami, proposte – presentate dai detenuti e a decidere nel merito delle stesse.

³³ Corte Costituzionale, 7 giugno 2013, sentenza n. 135/13.

piramide gerarchica: contro le decisioni della direzione della casa circondariale ci si rivolge al Magistrato di sorveglianza, contro le decisioni di quest'ultimo al Tribunale di sorveglianza, in ultima istanza alla Corte di Cassazione. Nei casi in cui il reclamo abbia ad oggetto la pretesa violazione di un diritto, e quindi vada ben oltre una lamentela su aspetti organizzativi del carcere, il procedimento ha natura giurisdizionale. In sostanza, qualora sollevi una pretesa violazione di un diritto, il detenuto potrà far valere le sue ragioni in ultima analisi di fronte al supremo giudice (la Corte di Cassazione), laddove in caso di aspettative di mero fatto l'ultima parola sarà, al contrario, del Magistrato.

Arriviamo così al cuore del problema. La richiesta di aver somministrati pasti vegetariani e il supporto di un maestro buddista devono essere considerati diritto soggettivo o aspettativa di mero fatto? La Corte non ha dubbi. Pur non potendo entrare nel merito della fondatezza del reclamo, essa prende però posizione in ordine alla sussistenza di un diritto tutelato costituzionalmente in capo al carcerato. Non dimentichiamo, poi, che il fondamento del dovere dello Stato di garantire la tutela dei diritti di coloro che vivono in una condizione di limitazione della propria libertà personale è data dalla Carta. È infatti nell'art. 13 della Costituzione³⁴ che dev'essere ritrovato il fondamento del diritto dei reclusi ad essere alimentati in modo corretto ed adeguato alle proprie esigenze.

Inoltre, il diritto a un cibo adeguato, oltre ad essere elevato a principio nella Costituzione, è garantito in modo esplicito anche dalla legge che stabilisce che "ai detenuti e agli internati è assicurata una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima³⁵". Questo diritto viene - o meglio dovrebbe venire - garantito dagli istituti carcerari su due fronti. Attraverso il vitto si assicura un accesso adeguato al cibo. Attraverso il sopravvitto si salvaguarda il rispetto delle abitudini alimentari che i detenuti avevano prima di venire

³⁴ L'articolo 13 della Costituzione così recita "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".

³⁵ Così recita l'art. 9 della Legge n. 354 del 26 luglio 1975.

incarcerati. Entrambi questi servizi dovrebbero poi essere erogati tenendo presente le scelte religiose dei singoli, come in effetti previsto dall'art. 11 del regolamento penitenziario³⁶, che stabilisce che “nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose”.

In conclusione, emerge che la Cassazione, restando in linea con il suo orientamento non solo conferma che, com'è ovvio, “lo stato detentivo non elimina la titolarità dei diritti in capo al detenuto” ma richiama anche all'attenzione il fatto che deve essere garantito ad ogni carcerato “il diritto di libertà di culto religioso, *rispetto al quale la dieta vegetariana deve ritenersi un corollario di pratica rituale*³⁷”. Il passaggio è breve: se si riconosce “la titolarità di un diritto” allora deve riconoscersi anche “il potere di farlo valere innanzi a un giudice”, ancor prima di riconoscere la fondatezza della rivendicazione³⁸.

III.3 Uno sguardo in Europa³⁹.

Allargando la visuale al contesto giuridico europeo si trova un caso molto simile a quello appena discusso. Cambia la nazionalità ma la sostanza resta invariata.

Un detenuto polacco chiede, in quanto buddista, di poter seguire una dieta vegetariana. Il carcere, nonostante diverse richieste, continua a somministrare cibi contenenti farine animali e carne in genere, fatta eccezione per la carne di maiale, sottolineando, in modo ingenuo e peraltro piuttosto curioso, che le autorità carcerarie non sono affatto tenute a fornire pranzi speciali per andare incontro alle esigenze religiose dei carcerati. Il detenuto pertanto, esauriti i gradi di giudizio nazionale, decise di sollevare la questione davanti alla Corte europea dei diritti

³⁶ DPR n. 230/2000.

³⁷ (*corsivo mio*)

³⁸ Si veda sul punto il fatto che l'articolo 3 del decreto legge “svuota carceri” in vigore dal 22 febbraio 2014 introduce nuove procedure di ricorso da parte dei detenuti contro una possibile violazione dei loro diritti di cittadini europei. Il decreto amplia quindi l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo (in via amministrativa e non davanti al giudice) da parte di detenuti. La modifica introduce la possibilità di indirizzare il reclamo anche al direttore dell'istituto, al provveditore regionale al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al ministro della Giustizia; alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; e al presidente della giunta regionale.

³⁹ Per i testi integrali delle sentenze si veda <http://hudoc.echr.coe.int/>

dell'uomo (d'ora in avanti Corte EDU)⁴⁰.

Il giudice, anche in questo caso, dà ragione al carcerato. Infatti, riconosce la violazione degli art. 9⁴¹e 14⁴²della CEDU⁴³ in capo allo Stato polacco, colpevole di non aver accolto le richieste del prigioniero in ragione delle proprie convinzioni religiose. Di conseguenza, la Corte EDU, come la nostra Cassazione, sancisce che una determinata alimentazione va considerata diretta espressione e manifestazione delle convinzioni religiose (o filosofiche) del singolo. Non a caso i giudici della Corte ricordano che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nelle sue Raccomandazioni agli Stati membri, dopo aver sancito l'obbligo del rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti, stabilisce che "il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di *praticare la loro religione o di seguire la propria filosofia*⁴⁴".

Basandoci anche solo sul dato letterale, dunque, gli esiti delle vicende di cui abbiamo dato conto e che attengono a una scelta basata su motivazioni religiose, vanno applicati anche al caso in cui il detenuto segua una dieta vegetariana sulla scorta di convinzioni filosofiche o etiche. Oltretutto, nel caso polacco, è il giudice di Strasburgo a sottolineare come l'accogliere l'istanza del detenuto non comporti alcun aggravio - nemmeno finanziario - all'istituto carcerario. Infatti, la somministrazione di pasti vegetariani per un singolo individuo non crea interruzione alcuna per la gestione delle mense né conseguenze per i pasti serviti agli altri

⁴⁰ Corte EDU n. 18429/06 del dicembre 2010, Jakobski c. Polonia

⁴¹ Così recita l'art.9 della CEDU - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".

⁴² Così recita l'art. 14 della CEDU - Divieto di discriminazione. "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

⁴³ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁴⁴ Così al II comma dell'art. 29 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee adottata l'11 gennaio 2006 (corsivo mio).

detenuti. Quindi, in questo caso, non si pone nemmeno il problema di un bilanciamento tra vari interessi in gioco: si tratta solo di garantire l'esercizio di un diritto appartenente a un singolo individuo che, anche in questa sentenza, è pacificamente riconosciuto.

Sulla stessa linea e richiamando la pronuncia di cui abbiamo parlato sopra, la Corte EDU ha deciso anche il caso di un detenuto moldavo che denunciava un carcere rumeno, dove scontava la sua pena, per il mancato fornimento di una dieta *meat-free* e per l'illegittimo impedimento a manifestare la propria religione attraverso il culto e l'osservanza dei riti⁴⁵. Anche in questo caso i giudici europei hanno riconosciuto che le scelte alimentari devono essere fatte rientrare nella sfera più ampia delle convinzioni religiose e filosofiche e quindi devono essere tutelate dall'art. 9 della CEDU.

IV. CONCLUSIONI.

In questo articolo abbiamo preso in considerazione la posizione di un nuovo attore nel mondo del diritto: il vegano. Alla fine dell'analisi, ci si chiederà se la ragione principale per riconoscere e tutelare tali scelte dietetiche sia una mera questione di numeri, nel senso che i vegani sono ormai tantissimi e iniziano a farsi sentire.

A mio giudizio, la risposta è negativa, come del resto confermato dalla recente giurisprudenza che si è qui commentato. Le scelte dietetiche vanno infatti vagliate alla luce delle ragioni etiche, religiose o latamente filosofiche, su cui si fondano, e non già sulla base del semplice dato numerico. Si tratta di una posizione riconducibile all'obiezione di coscienza, storicamente legata alla scelta della non violenza e al relativo esonero dal servizio militare, alle proprie convinzioni in materia d'aborto e, in tempi più recenti, alla ferma contrarietà rispetto alla sperimentazione sugli animali⁴⁶. Il vegano, infatti, rivendica né più né meno l'applicazione del principio di non violenza nei confronti degli altri esseri viventi e lo fa, tra l'altro, senza implicare il mancato assolvimento di qualche obbligo giuridico. Anzi, non mangiare carne e derivati animali si profila come un diritto di libertà e auto-determinazione, come tale tutelato dagli articoli 9 e 14 CEDU, e che può talora

⁴⁵ Corte EDU application n. 14150/08 del dicembre 2013, Vartic c. Romania.

⁴⁶ Legge 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".

correlarsi a forme di tutela, o pretesa, riguardo terzi.

Da un lato, come riferito nel secondo paragrafo, le ragioni del vegano possono intrecciarsi al diritto-dovere dei genitori di impartire l'insegnamento che prediligono ai propri figli: l'ordinamento potrà intervenire soltanto in caso di disaccordo tra i genitori oppure, nell'esclusivo interesse del minore, in caso di maltrattamenti che, tuttavia, non dipendono di per sé dalla scelta vegana. D'altro canto, come rilevato nel terzo paragrafo, le ragioni del vegano possono condurre alla richiesta nei confronti dello Stato di vedersi somministrato un certo tipo di pasto cui, peraltro, lo Stato dovrà dar seguito in ambiti istituzionali circoscritti (quali scuole, ospedali e carceri). Anche ad ammettere che tale richiesta possa essere onerosa per lo Stato, alla luce di quanto detto la sua prestazione dovrà considerarsi altrettanto dovuta. Oltre alle ragioni di tipo filosofico, etico o religioso, vanno infatti ad aggiungersi le ragioni giuridiche dei vegani che, anche in Italia, trovano riconoscimento sul piano costituzionale, ora in rapporto all'articolo 13 (libertà personale), ora all'articolo 19 (religione), ora agli articoli 29 e 30 (educazione dei propri figli). Insomma, per riprendere un notissimo volume di filosofia del diritto⁴⁷, è giunto il momento di prendere i diritti dei vegani sul serio.

⁴⁷ Si veda R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, tr. it. Il Mulino, Bologna, 2010 (I ed. 1982).